


Normativa sulla Trasparenza Bancaria

(T.U. Leggi Bancarie D.Lgs. 385/93 e norme di attuazione)



**FINANZIAMENTI
CON CESSIONE DEL QUINTO DELLO
STIPENDIO O DELLA PENSIONE E CON DELEGA
DI PAGAMENTO MEDIANTE TRATTENUTE
SULLO STIPENDIO**

**FOGLIO INFORMATIVO SULLE OPERAZIONI E
SERVIZI OFFERTI ALLA CLIENTELA**

Informazioni sull'Intermediario

PRESTINUOVA

Società per Azioni – Sede Legale Piazzetta Salvatore Fausto Flaccovio n. 4 – 90141 Palermo – Capitale Sociale € 25.263.160,00, Riserve € 10.283.287 – Iscritta all'Elenco U.I.C. n. 36972 – Iscritta all'Elenco speciale di cui all'art. 107 T.U.B. – Codice ABI n. 33066.2 – P. IVA, Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Palermo, 05424740826 – REA 254171 Appartenente al Gruppo Bancario "Banca Popolare di Vicenza" e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della stessa Banca Popolare di Vicenza. Tel. 091/6870111 -Fax 091/6822578. Posta elettronica: info@prestinuova.it – Indirizzo telematico: "www.prestinuova.it"

Caratteristiche e rischi tipici

▪ **PRESTITO PERSONALE MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO O DELLA PENSIONE**

Operazione di finanziamento destinata a clientela "privata" regolata dal DPR del 5/1/1950 n. 180 e dal regolamento di attuazione n. 895 del 28/7/1950 che ha raccolto in un unico strumento normativo leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione di stipendi, salari e pensioni, e consente ad ogni lavoratore di contrarre prestiti concordando di estinguerli cedendo al soggetto finanziatore una quota dello stipendio non eccedente il quinto dello stesso (art. 1260 e ss. c. c.).

Per beneficiare di questa categoria di finanziamento il cliente dovrà, quindi, presentare il proprio certificato di stipendio/pensione, previamente rilasciato dal datore di lavoro/ente previdenziale, sulla base del quale sarà possibile determinare la quota cedibile e quindi, per relazione, l'ammontare del prestito corrispondente.

E' un finanziamento personale non finalizzato, a tasso di interesse fisso, con rimborsi secondo un piano predefinito a rate costanti.

A seguito del mandato espresso sul contratto di finanziamento contro cessione di quote di stipendio/pensione, l'amministrazione ceduta, a norma delle disposizioni del Testo Unico 180/50 e degli art. 1260 c.c. e segg, è tenuta a provvedere direttamente al rimborso della rata del prestito trattenendola sulla busta paga/pensione del cedente e rimanendo essa stessa responsabile nei confronti della PrestiNuova S.p.A. finché sussiste il rapporto di dipendenza/previdenza.

Il costo complessivo del prestito è costituito:

1) dagli interessi ;

2) dalle spese di istruttoria;

3) dagli oneri di distribuzione;

4) dalle commissioni finanziarie;

5) dai diritti spettanti all'Ente datoriale;

6) dai costi assicurativi;

7) dagli oneri erariali.

- 1) **Interessi:** il rimborso del finanziamento, qualunque sia la durata scelta dal cliente, è effettuato a tasso fisso con rata costante comprensiva di quota capitale e quota interessi calcolata al Tasso Annuo Nominale col metodo a scalare c.d. "alla francese"..
- 2) **Spese di Istruttoria :** comprendono i costi relativi alle attività propedeutiche al perfezionamento del contratto quali la raccolta e l'esame della documentazione, la deliberazione, la notifica del contratto all'Amministrazione terza ceduta, l'acquisizione del benessere, la rimessa del netto ricavo al Cedente, l'eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal Finanziato ed ogni altra attività necessaria alla tempestiva esecuzione del servizio.
- 3) **Oneri di distribuzione:** comprendono i costi connessi alle attività di vendita, svolte da personale dipendente della società o da incaricati esterni ugualmente qualificati, onde ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del cliente, concorrere all'attività di istruttoria del finanziamento e consentire al cliente di accedere agevolmente a tale forma di finanziamento.
- 4) **Commissioni finanziarie:** comprendono la remunerazione sia dell'attività imprenditoriale sia delle prestazioni e della successiva amministrazione del prestito per l'intera durata dell'ammortamento; i costi per le operazioni di acquisizione della provvista, della copertura – anche in via aleatoria – delle perdite sui ritardi, non sanzionati, dei pagamenti da parte delle Amministrazioni; gli oneri per la riscossione delle rate in scadenza e delle relative quadrature e riconciliazioni contabili; la copertura del rischio di tasso per tutta la durata dell'operazione ed ogni adempimento nascente dall'esecuzione del contratto.
- 5) **Diritti Ente:** comprendono gli oneri per la riscossione ed il trasferimento dei rimborsi delle rate, stabiliti dall'Ente di appartenenza del debitore e da riconoscersi all'Ente medesimo.
- 6) **Costi assicurativi:** all'atto del perfezionamento del contratto, vengono stipulate le polizze assicurative obbligatorie ai sensi del DPR 180/50, a copertura del rischio impiego e di quello sulla vita (solo polizza vita nella fattispecie pensionato), il cui costo sarà scomputato dal netto ricavo. Le polizze garantiscono la copertura del debito residuo del finanziamento in caso di morte o cessazione del rapporto di lavoro. Per i lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche e i pensionati INPDAP e INPS, la copertura assicurativa del prestito potrà essere fornita direttamente dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (I.N.P.D.A.P.) mediante il rilascio della garanzia di cui all'art. 54 del D.P.R. 180/50 e successive modifiche ed integrazioni. Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda ai fascicoli informativi ed alle condizioni generali di assicurazione predisposti dalla compagnie di assicurazione. Per i lavoratori dipendenti di aziende private, la garanzia assicurativa sul rischio impiego integra la garanzia costituita dal TFR maturato e maturando e dalle somme che a qualsiasi titolo, anche una tantum, venissero corrisposte in favore del cliente in ragione della cessazione del rapporto lavorativo .
- 7) **Oneri erariali:** il contratto di finanziamento è soggetto a imposta di bollo DPR 642/72 assolta in modo virtuale (aut. Agenzia delle Entrate – Uff. di Palermo 2 - Prot. N. 130882/2005 del 27/12/2005).

Principali rischi (generici e specifici)

Impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni al ribasso dei tassi, in quanto erogato a tasso fisso.

Rischio d'escussione delle eventuali garanzie accessorie al finanziamento in caso di mancato rimborso dello stesso.

PRESTITO PERSONALE CON DELEGA DI PAGAMENTO MEDIANTE TRATTENUTE SULLO STIPENDIO

Prestito personale estinguibile mediante conferimento da parte del mutuatario, lavoratore dipendente, al proprio datore di lavoro di mandato irrevocabile (ATTO DI DELEGA) a trattenere una quota della propria retribuzione ed a versarla all'intermediario mutuante (art. 1269 e 1723, comma 2, c.c.). La Delegazione di pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata dal datore di lavoro il quale, se accetta, assume gli obblighi da questa derivanti.

Per i lavoratori dipendenti dello Stato la copertura assicurativa vita e impiego NON potrà essere fornita direttamente dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (I.N.P.D.A.P.)

Valgono per questa operazione tutte le condizioni esposte per il prestito contro cessione di quote del quinto dello stipendio o pensione al quale il prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento è stato recentemente assimilato giusta risoluzione della Banca d'Italia del 31 marzo 2003.

Principali rischi (generici e specifici)

Impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni al ribasso dei tassi, in quanto erogato a tasso fisso.

Rischio d'escussione delle eventuali garanzie accessorie al finanziamento in caso di mancato rimborso dello stesso.

Condizioni Economiche dei prestiti contro cessione del quinto o delegazione di pagamento:

Importo erogabile	Minimo € 3.000,00 – max fino al massimo consentito dalla quota cedibile
Durata	Minima 24 mesi – massima 120 mesi
Periodicità rate	Mensile
Capitalizzazione degli interessi	Correlata alla periodicità delle rate e calcolata con riferimento all'anno commerciale
Tasso di interesse (TAN)	Max 5,00%
Spese di istruttoria (*)	Max € 300,00
Oneri di distribuzione (*) (**)	Max 4,50% (sul montante del finanziamento)
Commissioni finanziarie(**)	Massimo 15% (sul montante del finanziamento)
Diritti Ente (**)	Max € 2,20 (pro rata)
Costi Assicurativi (*) (***)	l'individuazione dei costi può essere effettuata consultando i fascicoli informativi e le condizioni generali di assicurazione delle diverse Compagnie assicurative.
# Rischio Vita variabile in funzione	a) dell'ammontare del finanziamento b) dalla durata del finanziamento c) dell'età del mutuatario d) del sesso del mutuatario
# Rischi diversi di Impiego (solo per lavoratori dipendenti) variabile in funzione	a) dell'ammontare del finanziamento b) dalla durata del finanziamento c) dell'anzianità di servizio maturata d) della tipologia ente datoriale
Oneri erariali (*) T.A.E.G. / I.S.C	Secondo legge Minimo 5,00% - Massimo fino al limite consentito dalla normativa antiusura in vigore alla stipula del contratto.
Commissione per anticipata estinzione	Max 1% calcolata sul capitale estinto anticipatamente
Tasso di Mora (●)	Massimo 4 punti in più sul tasso nominale annuo in vigore alla data di scadenza della rata non pagata
Comunicazioni ai sensi della normativa sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari	Non viene effettuato alcun recupero spese per le comunicazioni periodiche (es. rendiconto annuale) né viene effettuata alcuna variazione delle condizioni contrattuali in corso di rapporto.

(*) Componenti di costo detratte in una unica soluzione all'atto dell'erogazione del finanziamento e non restituibili al cliente in caso di anticipata estinzione. Per la componente "oneri di distribuzione" l'importo non restituibile è pari al 50% .

(**)Componenti di costo detratte in una unica soluzione all'atto dell'erogazione del finanziamento e restituibili al cliente, per la parte residua e non maturata, in caso di anticipata estinzione. Per la componente "oneri di distribuzione" l'importo restituibile è pari al residuo non maturato del 50% .

(***) I costi di Assicurazione saranno rimborsati dalla compagnia di assicurazione per la parte di premio non goduta come regolato dal contratto di assicurazione.

(●) con riferimento all'ammontare del tasso di mora PrestiNuova terrà conto – ai sensi della legge sull'usura- del tasso soglia degli interessi moratori stabilito dalla normativa in vigore.

Il Cliente può richiedere gratuitamente copia del contratto idonea per la firma.

I contratti possono essere conclusi presso i punti vendita di PrestiNuova s.p.a. o presso le filiali delle banche del Gruppo Banca Popolare di Vicenza.

Sintesi di alcune specifiche clausole contrattuali del Prestito Personale rimborsabile mediante Cessione del Quinto dello stipendio o della pensione

Oggetto del contratto di finanziamento: prestito personale, estinguibile mediante **Cessione pro solvendo** di quote della retribuzione mensile cui il Cliente ha diritto in dipendenza del lavoro subordinato. Il finanziamento è regolato dall'art. 1198 del c.c., e dagli artt. 1260-1267 c.c., nonché dal Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950 n. 180 e Relativo Regolamento n. 895. Per i dipendenti della Regione Siciliana dal 4° comma dell'art. 45 legge regionale n. 10/1999 e, per quanto non previsto, dal suddetto DPR 180/50 in quanto compatibili.

Le rate mensili ad ammortamento del prestito vengono trattenute dalla retribuzione/pensione del Cliente ad opera dell'Amministrazione/Ente di previdenza che ne effettua diretta rimessa all'intermediario cessionario.

Adesione/sottoscrizione obbligatoria - Polizza di assicurazione / Garanzia Fondo Rischi

Il Cliente prende atto e accetta che:

- 1) in base all'art. 54 del D.P.R. 180/1950 la copertura assicurativa è obbligatoria. Per gli iscritti INPDAP ed i pensionati INPS ed INPDAP, in base alla Convenzione in essere tra INPDAP e PrestiNuova, le aliquote di costo predeterminate dall'INPDAP possono essere derogate dagli istituti aderenti solo in senso più favorevole per il cliente, in ossequio alla normativa ISVAP che impegna i proponenti alla coerente applicazione delle condizioni economicamente più convenienti per il cliente;
- 2) alla luce di quanto sopra, il rilascio del finanziamento prevede necessariamente la propria adesione alla Garanzia Fondo Rischi Inpdap o, in alternativa, l'adesione/sottoscrizione, a beneficio di PrestiNuova, per iscritto, a POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E PER I RISCHI DI IMPIEGO (solo per i lavoratori dipendenti) con primarie Compagnie Assicuratrici. L'importo della garanzia o del premio assicurativo viene dedotto in unica soluzione all'atto dell'erogazione del finanziamento come da specifica contenuta nelle "Condizioni Economiche del contratto";
- 3) anche nell'ipotesi in cui il Cliente sia titolare di pensione di Ente Previdenziale diverso da INPDAP/INPS, il rilascio del finanziamento prevede necessariamente – in applicazione del DPR 180/1950 citato- l'adesione/sottoscrizione, a beneficio di PrestiNuova, per iscritto a POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA "VITA" stipulata tra PrestiNuova e primaria Compagnia Assicuratrice.

Spese di istruttoria: comprendono i costi relativi alle attività propedeutiche al perfezionamento del contratto, quali la raccolta e l'esame della documentazione, la deliberazione, la notifica del contratto all'Amministrazione terza ceduta, l'acquisizione del bene, la rimessa del netto ricavato al Cedente, l'eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal Finanziato ed ogni altra attività necessaria alla tempestiva esecuzione del servizio.

Oneri di distribuzione: comprendono i costi connessi alle attività di vendita, svolte da personale dipendente della società o da incaricati esterni ugualmente qualificati, onde ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del cliente, concorrere all'attività di istruttoria del finanziamento e consentire al cliente di accedere agevolmente a tale forma di finanziamento.

Commissioni finanziarie: comprendono la remunerazione sia dell'attività imprenditoriale sia delle prestazioni, e della successiva amministrazione del prestito per l'intera durata dell'ammortamento; i costi per le operazioni di acquisizione della provvista, della copertura – anche in via aleatoria – delle perdite sui ritardi, non sanzionati, dei pagamenti da parte delle Amministrazioni; gli oneri per la riscossione delle rate in scadenza e delle relative quadrature e riconciliazioni contabili; la copertura del rischio di tasso per tutta la durata dell'operazione ed ogni adempimento nascente dall'esecuzione del contratto.

Diritti Ente: comprendono gli oneri per la riscossione ed il trasferimento dei rimborsi delle rate, stabiliti dall'Ente di appartenenza del debitore e da riconoscersi all'Ente medesimo.

Diritto di recesso del Cliente: Il Cliente può esercitare il diritto di recesso entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto mediante l'invio di comunicazione in forma scritta a mezzo Raccomandata A/R, ai sensi degli artt. 64 comma 2 e 67-duodecies del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo"), all'indirizzo: PrestiNuova S.p.A. piazzetta Salvatore Fausto Flaccovio n. 4 – 90141 Palermo, anche al di fuori dei casi previsti dai citati articoli.

Il Cliente prende atto che per conclusione del contratto deve intendersi:

- il momento in cui riceve da PrestiNuova l'importo dell'erogazione del finanziamento, anche se non ha ancora ricevuto la comunicazione formale di accettazione della presente proposta;
- oppure il momento in cui riceve da PrestiNuova la comunicazione formale di accettazione della presente proposta, anche se non ha ancora ricevuto l'erogazione del finanziamento.

Entro 30 (trenta) giorni dall'invio della suddetta comunicazione di recesso, il Cliente dovrà restituire a PrestiNuova quanto da questa eventualmente già corrisposto a titolo di netto erogato, salvi gli eventuali interessi di preammortamento; ciò anche qualora PrestiNuova, in sede di erogazione, come autorizzato dallo stesso Cliente con atto a parte, abbia proceduto ad estinguere eventuali prestiti in corso di ammortamento.

Estinzione anticipata – compenso e oneri - In caso di richiesta di estinzione anticipata del finanziamento, PrestiNuova richiederà al Cliente il versamento del residuo debito al netto delle componenti di costo e degli interessi non maturati fino a quel momento e un compenso fino ad un massimo dell'1% del capitale residuo. Tale compenso è altresì dovuto in tutti i casi di risoluzione del contratto, di decadenza dal beneficio del termine o di apertura di procedure concorsuali nei confronti del Cliente sull'importo del credito residuo di PrestiNuova calcolato al momento della risoluzione, della decadenza o dell'inizio della procedura.

Le componenti di costo non maturate alla data di estinzione sono relative alla quota parte sia delle commissioni finanziarie sia del 50% degli oneri di distribuzione, nonché dei diritti ente pro-rata. Pertanto, sia in caso di richiesta di estinzione anticipata che di rinnovo, il Cliente prende atto che le Spese di istruttoria, il 50% degli oneri di distribuzione e l'imposta di bollo non saranno rimborsabili. I costi assicurativi saranno rimborsati dalla compagnia di assicurazione, per la parte di premio non goduta, come regolato dal contratto di assicurazione.

Comunicazioni ai sensi della normativa sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: non viene effettuato alcun recupero spese per le comunicazioni periodiche (es. rendiconto annuale) né viene effettuata alcuna variazione delle condizioni contrattuali in corso di rapporto.

Interesse di mora: Qualora il versamento delle rate mensili oggetto della cessione fosse dovuto al Finanziato come nelle ipotesi di cui al successivo art. 8, il Finanziato medesimo si impegna a pagare l'interesse di mora, pari al tasso stabilito per il finanziamento maggiorato fino ad un massimo di 4 punti percentuali, per il periodo intercorrente tra la scadenza e il giorno del pagamento, oltre tutte le spese eventualmente sostenute da PRESTINUOVA SpA e comunque nel rispetto – ai sensi della legge sull'usura- del tasso soglia degli interessi moratori.

Oneri erariali: Il contratto è assoggettato all'imposta di bollo ai sensi del DPR. 642/72 che verrà trattenuta al momento dell'erogazione del finanziamento.

Tempi di erogazione (efficacia della proposta contrattuale): L'importo costituente il netto ricavo del prestito sarà erogato entro 15 giorni dalla ricezione del bene o nulla osta da parte dell'ente datore di lavoro / previdenziale e comunque solo quando l'intermediario sarà in possesso di tutta la documentazione propedeutica al prestito e ne avrà verificato la regolarità.

Divieto di cessione: Il presente contratto e le obbligazioni insorgenti dallo stesso non sono cedibili a terzi ad opera del Finanziato. Per converso il credito derivante dal finanziamento è in ogni momento cedibile a terzi da parte di PrestiNuova con le eventuali garanzie; la semplice comunicazione al Finanziato del trasferimento del credito equivale a notifica agli effetti dell'articolo 1264 del codice civile.

Foro competente ed elezione di domicilio: Per ogni controversia che potesse sorgere fra PrestiNuova e il Finanziato relativamente al presente rapporto si applica l'articolo 18 del codice di procedura civile in quanto il Finanziato riveste la qualità di "consumatore" ai sensi del D.lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo").

Il cliente dichiara che ai fini dell'eventuale notifica di atti giudiziari nonché per tutta la corrispondenza inerente il presente finanziamento, elegge il proprio domicilio presso l'indirizzo riportato nella proposta contrattuale e si impegna a comunicare tempestivamente a PrestiNuova per iscritto l'eventuale successiva variazione del medesimo.

Reclami: Competente nella definizione di eventuale reclami è il Nucleo Segreteria Generale e Legale di PrestiNuova Piazzetta Salvatore Fausto Flaccovio n. 4 – 90141 Palermo.

Di conseguenza il Cliente dovrà proporre il reclamo scritto presso la predetta sede di PrestiNuova (anche all'indirizzo e-mail legale@prestinuova.it) che darà risposta entro 30 gg. dal ricevimento.

Qualora il Cliente non dovesse ritenersi soddisfatto della risposta al reclamo presentato o non avesse ricevuto risposta entro il suddetto termine di 30 gg., potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario – Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra consumatori e sistema bancario e finanziario – ABF . A tal fine è possibile scaricare dal sito internet di PrestiNuova la guida concernente l'accesso all'ABF, disponibile anche nei locali aperti al pubblico.

Sintesi di alcune specifiche clausole contrattuali del Prestito Personale rimborsabile mediante Delegazione di Pagamento con trattenuta sullo stipendio

Oggetto del contratto di finanziamento: prestito personale, estinguibile mediante delega con **trattenuta mensile** di una quota della Retribuzione cui il Cliente ha diritto in dipendenza del lavoro subordinato in essere/svolto. Il finanziamento è regolato dagli artt. 1269-1271 c.c., nonché, per quanto applicabile, dal Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950 n. 180 e Relativo Regolamento D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895

Le rate mensili ad ammortamento del prestito vengono trattenute dalla Retribuzione del Cliente ad opera dell'Ente che cura gli emolumenti mensili che ne effettua diretta rimessa all'intermediario cessionario.

Polizza di assicurazione: Il Cliente prende atto e accetta che il rilascio del finanziamento prevede la propria adesione - a beneficio di PrestiNuova, per iscritto a POLIZZA DI ASSICURAZIONE SULLA "VITA" e/o per i RISCHI DI IMPIEGO stipulata tra PrestiNuova e primarie Compagnie Assicuratrici, il cui premio viene dedotto in unica soluzione all'atto dell'erogazione del finanziamento come da specifica contenuta nelle "Condizioni Economiche".

Nell'ipotesi in cui il Cliente rilasci espressa autorizzazione a vincolare il Trattamento di Fine Rapporto maturato per il caso in cui si verifichi la perdita di impiego o il decesso nel corso della durata del finanziamento, e l'Amministrazione terza delegata concordi con il suddetto vincolo, non sarà prevista alcuna adesione a polizza assicurativa. In tal caso, infatti, il Trattamento di Fine Rapporto sarà impiegato per la copertura del rischio vita/impiego.

Spese di istruttoria: comprendono i costi relativi alle attività propedeutiche al perfezionamento del contratto, quali la raccolta e l'esame della documentazione, la deliberazione, la notifica del contratto all'Amministrazione terza ceduta, l'acquisizione del bene, la rimessa del netto ricavo al Cedente, l'eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal Finanziato ed ogni altra attività necessaria alla tempestiva esecuzione del servizio.

Oneri di distribuzione: comprendono i costi connessi alle attività di vendita, svolte da personale dipendente della società o da incaricati esterni ugualmente qualificati, onde ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del cliente, concorrere all'attività di istruttoria del finanziamento e consentire al cliente di accedere agevolmente a tale forma di finanziamento.

Commissioni finanziarie: comprendono la remunerazione sia dell'attività imprenditoriale sia delle prestazioni, e della successiva amministrazione del prestito per l'intera durata dell'ammortamento; i costi per le operazioni di acquisizione della provvista, della copertura – anche in via aleatoria – delle perdite sui ritardi, non sanzionati, dei pagamenti da parte delle Amministrazioni; gli oneri per la riscossione delle rate in scadenza e delle relative quadrature e riconciliazioni contabili; la copertura del rischio di tasso per tutta la durata dell'operazione ed ogni adempimento nascente dall'esecuzione del contratto.

Diritti Ente: comprendono gli oneri per la riscossione ed il trasferimento dei rimborsi delle rate, stabiliti dall'Ente di appartenenza del debitore e da riconoscersi all'Ente medesimo.

Diritto di recesso del Cliente: Il Cliente può esercitare il diritto di recesso entro 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto mediante l'invio di comunicazione in forma scritta a mezzo Raccomandata A/R, ai sensi degli artt. 64 comma 2 e 67-duodecies del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo"), all'indirizzo: PrestiNuova S.p.A. piazzetta Salvatore Fausto Flaccovio n. 4 – 90141 Palermo, anche al di fuori dei casi previsti dai citati articoli.

Il Cliente prende atto che per conclusione del contratto deve intendersi:

- il momento in cui riceve da PrestiNuova l'importo dell'erogazione del finanziamento, anche se non ha ancora ricevuto la comunicazione formale di accettazione della presente proposta;
- oppure il momento in cui riceve da PrestiNuova la comunicazione formale di accettazione della presente proposta, anche se non ha ancora ricevuto l'erogazione del finanziamento.

Entro 30 (trenta) giorni dall'invio della suddetta comunicazione di recesso, il Cliente dovrà restituire a PrestiNuova quanto da questa eventualmente già corrisposto a titolo di netto erogato, salvi gli eventuali interessi di preammortamento; ciò anche qualora PrestiNuova, in sede di erogazione, come autorizzato dallo stesso Cliente con atto a parte, abbia proceduto ad estinguere eventuali

prestiti in corso di ammortamento.

Estinzione anticipata – compenso e oneri: In caso di richiesta di estinzione anticipata del finanziamento, PrestiNuova richiederà al Cliente il versamento del residuo debito al netto delle componenti di costo e degli interessi non maturati fino a quel momento e un compenso pari allo % del capitale residuo. Tale compenso è altresì dovuto in tutti i casi di risoluzione del contratto, di decadenza dal beneficio del termine o di apertura di procedure concorsuali nei confronti del Cliente sull'importo del credito residuo di PrestiNuova calcolato al momento della risoluzione, della decadenza o dell'inizio della procedura.

Le componenti di costo non maturate alla data di estinzione sono relative alla quota parte sia delle commissioni finanziarie sia del 50% degli oneri di distribuzione, nonché dei diritti ente pro-rata. Pertanto, sia in caso di richiesta di estinzione anticipata che di rinnovo, il Cliente prende atto che le Spese di istruttoria, il 50% degli oneri di distribuzione e l'imposta di bollo non saranno rimborsabili. I costi assicurativi saranno rimborsati dalla compagnia di assicurazione, per la parte di premio non goduta, come regolato dal contratto di assicurazione.

Comunicazioni ai sensi della normativa sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari: non viene effettuato alcun recupero spese per le comunicazioni periodiche (es. rendiconto annuale) né viene effettuata alcuna variazione delle condizioni contrattuali in corso di rapporto.

Interesse di mora: Qualora il versamento delle rate mensili oggetto della cessione fosse dovuto al Finanziato come nelle ipotesi di cui al successivo art. 8, il Finanziato medesimo si impegna a pagare l'interesse di mora, pari al tasso stabilito per il finanziamento maggiorato **fino ad un massimo di 4 punti percentuali**, per il periodo intercorrente tra la scadenza e il giorno del pagamento, oltre tutte le spese eventualmente sostenute da PRESTINUOVA SpA e comunque nel rispetto – ai sensi della legge sull'usura- del tasso soglia degli interessi moratori.

Oneri erariali: Il contratto è assoggettato all'imposta di bollo ai sensi del DPR. 642/72 che verrà trattenuta al momento dell'erogazione del finanziamento.

Tempi di erogazione (efficacia della proposta contrattuale): L'importo costituente il netto ricavo del prestito sarà erogato entro 15 giorni dalla ricezione del bene o nulla osta da parte dell'ente datore di lavoro / previdenziale e comunque solo quando l'intermediario sarà in possesso di tutta la documentazione propedeutica al prestito e ne avrà verificato la regolarità.

Divieto di cessione: Il presente contratto e le obbligazioni insorgenti dallo stesso non sono cedibili a terzi ad opera del Finanziato. Per converso il credito derivante dal finanziamento è in ogni momento cedibile a terzi da parte di PrestiNuova con le eventuali garanzie; la semplice comunicazione al Finanziato del trasferimento del credito equivale a notifica agli effetti dell'articolo 1264 del codice civile.

Foro competente ed elezione di domicilio: Per ogni controversia che potesse sorgere fra PrestiNuova e il Finanziato relativamente al presente rapporto si applica l'articolo 18 del codice di procedura civile in quanto il Finanziato riveste la qualità di "consumatore" ai sensi del D.lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo").

Il cliente dichiara che ai fini dell'eventuale notifica di atti giudiziari nonché per tutta la corrispondenza inerente il presente finanziamento, elegge il proprio domicilio presso l'indirizzo riportato nella proposta contrattuale e si impegna a comunicare tempestivamente a PrestiNuova per iscritto l'eventuale successiva variazione del medesimo.

Reclami: Competente nella definizione di eventuale reclami è il Nucleo Segreteria Generale e Legale di PrestiNuova Piazzetta Salvatore Fausto Flaccovio n. 4 – 90141 Palermo.

Di conseguenza il Cliente dovrà proporre il reclamo scritto presso la predetta sede di PrestiNuova (anche all'indirizzo e-mail legale@prestinuova.it) che darà risposta entro 30 gg. dal ricevimento.

Qualora il Cliente non dovesse ritenersi soddisfatto della risposta al reclamo presentato o non avesse ricevuto risposta entro il suddetto termine di 30 gg., potrà rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario – Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra consumatori e sistema bancario e finanziario – ABF . A tal fine è possibile scaricare dal sito internet di PrestiNuova la guida concernente l'accesso all'ABF, disponibile anche nei locali aperti al pubblico.

NOTA BENE:

Le condizioni economiche indicate nel presente Foglio Informativo saranno comunque e sempre applicabili solo nel rispetto del limite massimo usura di cui alla legge 108/96 (disposizioni in materia di usura) relativo alle specifiche operazioni.

Come previsto dall'art. 116 Dlgs 385/93 (modificato dal Dlgs 29/12/2006 n° 303) si riporta di seguito il Tasso Effettivo Globale medio (TEGM) previsto dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge 108/1996 (disposizioni in materia di usura), valido per il terzo trimestre 2010, come rilevato dal DM 18/06/2010 e pubblicato in G.U. n. 150 del 30/06/2010.

La Tabella è disponibile nella versione integrale nei locali aperti al pubblico, così come previsto dall'art. 2 legge 108/96

		TEGM* (su base annua)	LIMITE MASSIMO USURA: (TEGM + 50%)
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio	Fino a €5.000	14,22%	21,330%
	Oltre €5.000	11,25%	16,875%
Prestiti con delegazione di pagamento (categoria ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE)		13,08%	19,620%

*Attenzione: si ricorda che ai fini della individuazione del Tasso effettivo globale MASSIMO applicabile ai fini della legge sull'usura, il TEGM va aumentato del 50 %

LEGENDA

Ammortamento: è il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi. Il calcolo è eseguito con riferimento alla durata dell'anno commerciale (360 giorni).

Spese di istruttoria: spese per l'analisi di concedibilità e le attività propedeutiche al perfezionamento.

Interessi di mora: interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate.

IRS (Interest Rate Swap): è un parametro di riferimento utilizzato per determinare il tasso FISSO di interesse sul finanziamento ed è rilevabile sui principali quotidiani.

Piano di ammortamento "francese": è il piano di rimborso del finanziamento che prevede rate costanti costituite da una quota di capitale crescente ed una quota di interesse decrescente..

Preammortamento: periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.

Rata: pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo cadenze stabilite contrattualmente (mensili – trimestrali – semestrali). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestatato e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti alla da PrestiNuova per il finanziamento.

Rata costante: la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) o ISC (Indicatore Sintetico del Costo): è un indicatore sintetico del costo totale del credito espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso, che comprende le seguenti componenti di costo del finanziamento:

- gli interessi;
- le spese di istruttoria ;
- gli oneri di distribuzione
- le commissioni finanziarie;
- le spese per la riscossione dei rimborsi stabilite dall'Ente datore di stipendio/pensione ;
- le spese per le assicurazioni o garanzie intese ad assicurare al creditore il rimborso del credito residuo in caso di morte e/o perdita dell'impiego.

Tasso fisso: il tasso di interesse che rimane fisso per tutta la durata del finanziamento.

TAN: Tasso Annuo Nominale.

Tasso di mora: è il tasso di interesse dovuto per il ritardato pagamento alla scadenza delle somme dovute in relazione al finanziamento concesso da PrestiNuova. Tiene conto – ai sensi della legge sull'usura – del tasso soglia degli interessi moratori stabilito dalla normativa in vigore.

Cessione e Delegazione: con il contratto di Cessione o Delegazione il Cliente si dichiara debitore, a titolo di finanziamento, nei confronti del cessionario dell'importo complessivo risultante dal capitale erogato e degli oneri di attivazione del prestito indicati nel precedente quadro "Condizioni Economiche".

Rimborso del Capitale Lordo: il Cliente si obbliga a restituire l'intero capitale lordo mediante cessione delle quote del suo stipendio o delegazione di pagamento conferendo al proprio datore di lavoro mandato irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723 2° comma C.C., entrambe "Pro-solvendo", agli effetti dell'art. 1198 C.C. e del DPR del 5/1/1950 n. 180 e del regolamento di attuazione n. 895 del 28/7/1950, per la Cessione, e degli artt. 1269 e seguenti C.C., per la Delegazione.

Quote mensili: la misura della quota di stipendio (o pensione) ceduta o delegata viene convenuta in ragione della capacità dello stipendio (o pensione) e delle esigenze di finanziamento del Cliente. Le quote saranno tutte uguali mensili e consecutive (nella misura che sarà convenuta), comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi

Trattenute in presenza di rinnovo: nel caso di stipulazione di contratto di Cessione o Delegazione per rinnovo di precedente prestito, il mutuante potrà trattenere la somma necessaria per l'estinzione obbligatoria, o facoltativa se richiesta dal Cliente, per estinguere il precedente indicato prestito.

Amministrazione datrice di lavoro/Ente Previdenziale: per l'effetto della Cessione o Delegazione, l'Amministrazione dalla quale il mutuatario dipende sarà obbligata a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del mutuatario medesimo, a prelevare mensilmente dalla sua retribuzione la quota di stipendio (o pensione) ceduta o delegata (nella misura che sarà convenuta), a decorrere dal mese successivo dalla notifica del presente atto, ed a versarla, entro il giorno 5 di ogni mese, al cessionario.

Interessi di Mora: in caso di mancato pagamento delle rate mensili del prestito verranno applicati gli interessi di mora in misura pari al tasso d'interesse nominale annuo (TAN) applicato al prestito maggiorato dello spread indicato nel precedente quadro "Condizioni Economiche".